

Norme per l'esercizio della pesca – Anno 2023

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

L'esercizio della pesca è disciplinato:

- dai Regi Decreti n. 1486 del 1914 e n. 1604 del 1931;
- dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154, che all'art. 40 prevede sanzioni penali e amministrative per i comportamenti più gravi;
- dalla [Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19](#), che detta norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto;
- dal [Regolamento Regionale 3 gennaio 2023, n. 1](#);
- dalla [Carta ittica regionale](#) approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022;
- dalle ulteriori restrizioni all'esercizio della pesca nelle acque in concessione adottate con decreto dirigenziale n. 151 del 17 febbraio 2023.

Il pescatore dilettante e sportivo è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle normative vigenti.

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero, senza scopo di lucro. Può essere esercitata, con i mezzi e con i limiti previsti dalla vigente disciplina.

PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA NEI LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA AUTORIZZATI

L'esercizio della pesca sportiva a pagamento, nei laghetti e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale, nonché a quelle relative alle misure minime e ai periodi di divieto di pesca.

AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione Veneto, è necessario, essere muniti di **licenza di pesca di tipo B**, rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale di € 34,00, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Il versamento costituisce licenza di pesca in tutto il territorio nazionale e ha validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo. In caso di controllo le ricevute di versamento delle tasse regionali devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità. I versamenti potranno essere effettuati sul c.c. postale n. 156307 intestato a REGIONE VENETO TASSE PESCA, ed anche con sistemi di pagamento elettronici, come previsti dal sistema PagoPA, cui si accede all'indirizzo <https://mypay.regione.veneto.it>.

LICENZE DI PESCA PER MINORI, ANZIANI E INVALIDI

I minori di anni diciotto e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, nonché le persone riconosciute invalide ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento da cui si possa ricavare l'età o che ne attesti la disabilità.

LICENZE DI PESCA PER PESCATORI STRANIERI

Per i pescatori stranieri residenti in Italia valgono le stesse norme previste per tutti i pescatori, ossia devono essere in possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla Provincia di residenza. Se residenti nel Veneto devono seguire le stesse indicazioni sopra riportate per la licenza di pesca. I pescatori stranieri residenti all'estero possono, invece, esercitare la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell'attestazione di versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D, pari a € 13,00 con validità di mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identità.

TESSERINO REGIONALE

Nelle acque classificate salmonicole (zona A) è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dagli uffici territoriali della regione, avente validità annuale. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale. Il tesserino regionale di pesca può essere ritirato presso le sedi territoriali della Regione Veneto o nei recapiti dei Concessionari. È esonerato dall'obbligo di essere in possesso del tesserino regionale il pescatore che, esercitando la pesca in acque in concessione, debba annotare le catture sul permesso del concessionario.

TIPI DI PESCA VIETATI

Costituisce reato stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento in acqua di sostanze tossiche o anestetiche. È altresì un reato catturare i pesci provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci.

Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani e la pesca subacquea. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.

ALTRI COMPORAMENTI VIETATI

Nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 giugno le carpe catturate dovranno essere immediatamente liberate ed è vietato l'uso del carp sack.

È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri.

È vietato l'uso di ecoscandagli, sonar e altri mezzi di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 metri.

USO DEL GUADINO

L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm 110, o del raffio, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.

ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

È vietato l'esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.

È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

È vietato l'esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree. È altresì vietato lo spostamento da un posto di pesca ad altro con canne da pesca montate ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.

USO DI ESCHE E PASTURE

È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.

Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula (gatoss).

Nelle acque di Zona B è consentito l'uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Nelle acque della zona B in provincia di Vicenza il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 2 di altra pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

Dal 1 aprile al 30 giugno l'uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture, è consentito unicamente nell'attività di pesca con uso di terminale ad amo singolo dotato di hair rig. È sempre vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali di specie vegetali alloctone.

Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto. Durante l'esercizio della pesca non è consentita la detenzione di esche naturali e artificiali i cui ne sia vietato l'impiego.

RIPOPOLAMENTI

Le immissioni di esemplari appartenenti alla fauna ittica a scopo di ripopolamento, di reintroduzione, ai fini di pesca dilettantistica e sportiva e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale, nonché alla verifica del rispetto dei criteri, delle procedure e delle prescrizioni stabiliti dal DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Le operazioni di immissione e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.

SPECIE ITTICHE DI CUI E' VIETATO IL PRELIEVO

È sempre vietato il prelievo di **Trota marmorata** (*Salmo trutta marmoratus*), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e **Luccio** (*Esox spp.*), inclusi gli ibridi.

Inoltre è sempre vietato il prelievo delle seguenti specie ittiche: Barbo canino (*Barbus caninus*); Barbo comune (*Barbus plebejus*); Scazzone (*Cottus gobio*); Lasca (*Chondrostoma genei*); Savetta (*Chondrostoma soetta*); Pigo (*Rutilus pigus*); Cheppia (*Alosa fallax*); Gobione (*Gobio gobio*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Ghiozzo padano (*Padogobius martensii*); Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*); Cobite comune (*Cobitis taenia*); Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*); Nono (*Aphanius fasciatus*); Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*); Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*); Storione cobice (*Acipenser naccarii*); Storione comune (*Acipenser sturio*); Storione ladano (*Huso huso*); Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*); Lampreda marina (*Petromyzon marinus*), Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

La cattura del **Temolo** (*Thymallus thymallus*) è vietata nelle acque in concessione ai Bacini Brenta, Astico Leogra e Pabat. Nelle altre acque della provincia di Vicenza è consentita la cattura di un esemplare al giorno.

La pesca sportiva dell'**Anguilla europea** (*Anguilla anguilla*) è vietata per tutto l'anno 2023 dal [decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 152580 del 13 marzo 2023](#) "Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea"

LUNGHEZZE MINIME ED EPOCHE DI DIVIETO

Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica il prelievo è vietato se di lunghezza inferiore o nei periodi riportati nella seguente tabella:

SPECIE	MISURA	EPOCA DI DIVIETO
Trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>)		divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato
Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)	22	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Trota di lago (<i>Salmo trutta lacustris</i>)	35	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	25	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Coregone lavarello (<i>Coregonus lavaretus</i>)	30	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	30	dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	40	divieto di pesca per tutto il 2023
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	40	dal 1 aprile al 30 giugno
Luccio (<i>Esox lucius</i>)		divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	25	dal 1° maggio al 15 giugno
Persico reale nei laghi o bacini lacustri	15	dal 1° maggio al 15 giugno
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	30	dal 1° maggio al 15 giugno
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30	dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25	dal 15 maggio al 15 giugno
Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)		dal 15 maggio al 30 giugno
Sanguinerola (<i>Phoxinus phoxinus</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno
Triotto (<i>Rutilus erythrophthalmus</i>)		dal 15 maggio al 15 giugno

Le lunghezze vanno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

I pesci catturati appartenenti a specie di cui ne sia vietato il prelievo, o in epoca del loro divieto o di lunghezza inferiore a quella consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

ZONE NO KILL E ZONE TROFEO

La Carta Ittica ha individuato le Zone NO KILL, ove vige l'obbligo di immediato rilascio delle specie autoctone pescate, e le Zone TROFEO dove è invece previsto un prelievo limitato, in termini di specie o di taglia prelevabile. Le zone No Kill e le zone Trofeo previste per le acque delle concessioni in zona A sono elencate nelle pagine dedicate alle concessioni. Per le zone libere da vincoli di concessione e per la zona B, invece, sono state istituite le seguenti zone

Zone No Kill integrali In dette zone è riservata la pesca esclusivamente con l'uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione ed è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona o alloctona di interesse sportivo (Trota fario, Trota iridea, Persico Trota):

- Torrente Restena: per l'intero suo corso (Zona A)
- Roggia Tribolo: dal ponte della strada di Ca' Balbi alla confluenza con il Tesina (Zona B)

Zone No Kill specifiche Nelle seguenti zone NO KILL specifiche è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona:

- Fiume Ceresone: dal ponte di Torrerossa al confine comunale tra Camisano e Grisignano;
- Fiume Retrone: tra il ponte della SP 35 e il ponte della SR 11;
- Fiume Tesinella: dal ponte della strada Lerino-Camisano alla confluenza della roggia Palù;
- Fosso o Scolo Liona: tutto il percorso;
- Fiume Tesina: tutto il tratto in concessione dall'inizio della zona B a fine tratto;
- Tutti i corsi d'acqua che scorrono nei comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Brendola, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona; (ex divieto per PFOS)

Zone Trofeo

- Lago di Fimon: è fatto divieto di trattenere Carpe di misura superiore a cm. 60.

CATTURE CONSENTITE

Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.

Fermo restando il limite di chilogrammi 5 complessivi, il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*).

Non concorrono alla formazione dei quantitativi tutti i gamberi alloctoni e le specie ittiche alloctone, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso, eccetto quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica (Trota fario o Trota iridea).

Una volta raggiunto il massimo di 5 kg. di pesce o il numero massimo di salmonidi o anguillidi consentiti, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Agli effetti dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della provincia di Vicenza sono suddivise nelle seguenti zone:

Zona A, o zona salmonicola, che comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica con la linea ferroviaria Milano-Venezia dal confine con la provincia di Verona sino alla intersecazione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalcaferrovia di Corso Padova a Vicenza, si prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale "Camisana" e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la provincia di Padova.

Zona B, o zona ciprinicola, che comprende tutte le restanti acque del territorio provinciale. Rientra nella zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza.

Rientrano nella zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione, le acque dei seguenti bacini imbriferi: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in comune di Monteviale a valle, l'intero corso del Fiume Retrone.

Tutte le acque della zona B che scorrono in provincia di Vicenza sono considerate acque secondarie.

CONCESSIONE ZONA B

Acque in concessione:

- Fiumicello Brendola: dalla chiesa di Meledo a valle fino alla confluenza con il Guà;
- Fiume Guà: dalla confluenza con il Fiumicello Brendola a valle fino al confine della provincia;
- Scolo Liona, per l'intero suo corso, compreso il bacino di espansione di Villa del Ferro;
- Lago di Fimon ed emissario (Canale Nuovo) per l'intero suo corso;
- Canale Ferrara, Scolo Marzia e Canale Debba per l'intero loro corso;
- Canale Bisatto: dalle origini fino al ponte in località Ponte di Lumignano; .
- Fiume Retrone: dalla confluenza tra i torrenti Onte e Valdiezza a valle;
- Fiume Bacchiglione: dal ponte di Via dello Stadio a Vicenza fino a 300 metri a valle dello scarico della Centrale di Colzè;
- Fiume Tesina: dal Ponte di Marola a valle per l'intero suo corso in zona B;
- Roggia Tribolo: dal ponte di Via Cà Balbi a Vicenza a valle fino alla confluenza con il Tesina.

Quote associative e modalità di iscrizione: Per poter esercitare la pesca nelle acque in concessione il pescatore deve essere in possesso dell'attestazione del versamento della quota associativa (per l'anno 2023 fissata in Euro 40,00) nel conto corrente postale n. 12536306 intestato a Bacino di pesca zona B – Via Muggia, 14- Vicenza. I bollettini sono reperibili presso i negozi di articoli da pesca. I minori di anni 14 potranno esercitare la pesca nelle acque in concessione anche senza aver versato la quota associativa.

Zone No Kill: In dette zone è consentita la pesca con esche artificiali (ad esclusione delle esche siliconiche) munite di un solo dardo privo di ardiglione ed è obbligatorio l'uso del guadino. Ogni cattura dovrà essere immediatamente rilasciata.

- Fiume Retrone: nel tratto che scorre in comune di Creazzo tra il ponte della SP 35 e il ponte della SR 11;
- Roggia Tribolo: dal ponte di Via Cà Balbi a Vicenza a valle fino alla confluenza con il Tesina;

Zone No Kill specifiche La Carta ittica ha istituito le seguenti zone NO KILL specifiche è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica autoctona e para autoctona.

- Fiume Ceresone: dal ponte di Torrerossa al confine comunale tra Camisano e Grisignano;
- Fiume Tesinella: dal ponte della strada Lerino-Camisano alla confluenza della roggia Palù;
- Fosso o Scolo Liona: tutto il percorso;
- Fiume Tesina: tutto il tratto in concessione dall'inizio della zona B a fine tratto;
- Tutti i corsi d'acqua interessati da PFOS che scorrono nei comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Brendola, Lonigo (VI), Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona;

Zone di divieto in acque libere da vincoli di concessione che scorrono, in tutto o in parte, in zona B:

- Torrente Valdiezza: per l'intero percorso in zona A e in zona B;
- Roggia Capra: dalla derivazione dalla Roggia Armedola alla confluenza con lo scolo Riazzo (tratto in zona A e zona B);
- Fiume Bacchiglione: a Colzè, in tutta l'ansa che comprende il passaggio per pesci e la chiavica;
- Roggia Palu: dalla contrada Turco sulla strada Lerino-Grumolo alla confluenza con il Tesinella;

Zone di divieto:

- Canale Ferrara dalla sorgente a valle fino alla derivazione dello scolo Marzia.
- Fiume Bacchiglione a Colzè nel tratto compreso tra i 10 metri a valle e i 10 metri a monte della scala di risalita per pesci.

Norme particolari per la pesca nelle acque del Lago di Fimon, previste anche dal [Regolamento per la gestione del Lago di Fimon](#)

- L'esercizio della pesca delle carpe a fondo (carp fishing) è consentito solo dalle piazzole, dal tramonto all'alba, fatte salve le operazioni di posizionamento delle esche e lenze e di salpaggio che possono essere condotte con uso di natante;
- L'esercizio della pesca da natante o da belly boat è vietato dal tramonto all'alba;
- È fatto divieto di impiego del Carp Sack;
- I segnalatori delle zone di pastura devono avere un cartellino con i dati anagrafici e l'indirizzo del pescatore e devono essere rimossi prima di abbandonare il sito di pesca;

- È consentita la pasturazione esclusivamente con boilies;
- Ogni pescatore potrà detenere ed usare come esca un quantitativo massimo di 250 g. di mais;
- Si ricorda che nell'utilizzo del natante è obbligatorio l'uso di giubbetti salvagente;

Norme particolari per tutto il Bacino

In tutto il Bacino è vietato l'uso del pesciolino vivo o morto come esca.

E' vietato trattenerne le catture di Carpa e ogni eventuale cattura dovrà essere prontamente rimessa in acqua, usando ogni precauzione durante le operazioni di slamatura.

E' fatto obbligo di utilizzare il cavetto di acciaio di lunghezza minima di cm. 20 nell'esercizio delle pesca con ami muniti di più ardiglioni (ancorette e simili).

Nel Bacino di espansione di Villa del Ferro (laghetto di San Germano) è consentito l'uso del belly boat ed è vietata la pesca da natante.

